

Legge regionale 24 maggio 1980, n.68

## **Disciplina dell'utilizzazione del patrimonio della contabilità e dei contratti delle Unità Sanitarie Locali**

### ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

La presente legge disciplina l'autonomia patrimoniale, contabile e contrattuale delle Unità Sanitarie Locali (UUSLL) operanti nel territorio toscano, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed in rispondenza della LR 19 dicembre 1979, n. 63.

In particolare, la disciplina amministrativo - contabile delle gestioni e' svolta in corrispondenza ai principi della contabilità pubblica previsti dalla vigente legislazione statale e della Regione Toscana.

Agli effetti della presente legge, con l'espressione "Comuni, singoli o associati, o Comunità Montane" si fa riferimento, ai sensi della LR 17 agosto 1979, n. 37:

- a) alle Associazioni intercomunali di cui all'art. 2 della legge regionale citata, per le UUSLL contrassegnate, nell'allegato A di essa, con i numeri da 1 a 3, da 5 a 9, da 11 a 25 e da 27 a 32;
- b) alle Comunità MONTANE, PER LE UUSLL contrassegnate, nel detto allegato A, con il numero 4 e 26;
- c) al Comune di Firenze, per le UUSLL contrassegnate, nell'allegato B della legge regionale stessa, con le lettere A), b), C), D) ed E);
- d) alle Associazioni di Comuni di cui all'art. 11 della legge regionale detta, per le UUSLL contrassegnate, nell'allegato B stesso, con le lettere F), G) ed H).

### TITOLO I

#### UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

#### SEZIONE I

##### REGIME

### ARTICOLO 2

(Beni di utilizzazione delle UUSLL)

Agli effetti della erogazione dei servizi sanitari di relativa spettanza, le UUSLL utilizzano i beni mobili e immobili loro attribuiti ai sensi degli artt. 3, secondo comma e 17.

I beni attribuiti alla sfera di utilizzazione della USL fanno

parte del patrimonio del Comune, ricompreso nella Associazione Intercomunale o nella Comunita' Montana cui fa capo la USL medesima, quale e' determinato ai sensi degli artt. 3, secondo, terzo e quarto comma e 14, primo e secondo comma.

Per le UUSSLL relative al Comune di Firenze, i beni medesimi fanno parte del patrimonio di quest'ultimo.

I beni di cui al comma precedente fanno parte del patrimonio comunale con vincolo di destinazione alla USL cui sono attribuiti ed il vincolo specifica la destinazione economico - gestionale del bene dell'ambito dell'articolazione organizzativa di assegnazione dell'USL.

Nel caso di utilizzazione di un bene attribuito ad altra USL, l'assegnazione del bene medesimo alla USL che lo utilizza non comporta variazioni nella imputazione patrimoniale e nella attribuzione di esso ai sensi dei commi precedenti, salvo che l'assegnazione stessa non assuma carattere di definitivita'.

I Sindaci, nell'esercizio delle loro funzioni di autorita' sanitaria locale, utilizzano i beni attribuiti alla USL, facente capo alla Associazione Intercomunale o alla Comunita' Montana della quale fa parte il relativo Comune, nelle forme di autonomia, che consentano il loro impiego diretto, previste dalla legge regionale sull'organizzazione delle UUSSLL e dai regolamenti interni di esse; e, quello di Firenze, parimenti, i beni attribuiti alle o a taluna delle UUSSLL facenti capo al Comune medesimo.

Ove i Comuni dovessero disporre l'imputazione dei beni di attribuzione delle UUSSLL al patrimonio dell'Associazione Intercomunale o della Comunita' Montana nella quale i Comuni stessi sono ricompresi in base alla LR 37/79, sono tenuti fermi i principi di cui ai commi precedenti, nonche' la disciplina degli articoli seguenti del presente titolo, intendendosi in essa sostituiti ai Comuni le relative Associazioni Intercomunali o Comunita' Montane.

### ARTICOLO 3 (Acquisizione)

Salvo quanto previsto alla Sezione II del presente Titolo in ordine al patrimonio di prima dotazione, alla acquisizione dei beni mobili comprese le attrezzature, provvedono le UUSSLL in rispondenza alle indicazioni del Piano Sanitario Regionale (PSR) e dei programmi pluriennali di cui all'art. 12, nelle forme contrattuali di cui al Titolo III, fermi gli atti previsti da disposizioni di legge, statali o regionali, che possono comunque riguardare le UUSSLL stesse.

Gli atti di acquisizione a norma del comma precedente producono,

contestualmente, la attribuzione dei beni alla sfera di utilizzazione della USL che provvede in ordine agli atti stessi, e la imputazione di essi al patrimonio comunale.

L'imputazione dei beni medesimi avviene al patrimonio del Comune nel cui territorio si trova l'immobile, il presidio o servizio sanitario, ospedaliero o extraospedaliero, l'unita' operativa o la sede del presidio o servizio multizonale cui il bene mobile e' assegnato.

Fanno eccezione i beni di consumo, che sono imputati al patrimonio del Comune dove ha sede l'USL.

L'assegnazione dei beni mobili agli effetti del terzo comma, avviene con lo stesso atto che produce l'attribuzione del bene alla USL ai sensi del secondo comma, o con atto separato adottato contestualmente ad esso. Essa e' fatta alle articolazioni funzionali competenti.

Gli atti di acquisizione dei beni, agli effetti dei commi precedenti, sono adottati dal Comitato di gestione della USL E' fatto salva la competenza dell'Assemblea, in ordine ai beni per la cui acquisizione e' competente il Consiglio comunale secondo l'ordinamento vigente, ove in ordine ad essi non si disponga comunque negli strumenti di programmazione di cui al primo comma. Tali atti, in ogni caso, sono sottoscritti dal Presidente del Comitato di gestione o suo delegato. Resta ferma l'eventuale competenza degli Uffici alla adozione e/o alla sottoscrizione degli atti stessi, secondo la legge regionale sull'organizzazione delle UUSSLL ed i regolamenti interni di esse.

Dell'adozione dell'atto di acquisizione il Comune competente e' tempestivamente informato, mediante trasmissione della relativa delibera esecutiva ai sensi di legge. Parimenti, e' trasmesso l'atto medesimo sottoscritto.

Alla acquisizione dei beni immobili provvede il Comune nel cui territorio il bene si trova, su richiesta della USL facente capo all'Associazione Intercomunale o alle Comunita' Montane di cui il Comune fa parte e, per il Comune di Firenze, su richiesta di una delle UUSSLL facenti capo allo stesso. Alla richiesta provvede il Comitato di gestione, in rispondenza agli strumenti di programmazione di cui al primo comma, fatta salva la competenza dell'Assemblea ai sensi del sesto comma. Ove l'acquisizione riguardi beni immobili ubicati fuori del territorio delle UUSSLL, alla acquisizione medesima provvede il Comune nel cui territorio ha sede la USL stessa, su richiesta di questa secondo la disciplina che precede.

Gli atti di acquisizione a norma del comma precedente producono, contestualmente, la imputazione dei beni al patrimonio del Comune che provvede in ordine agli atti stessi, e la attribuzione di

essi alla sfera di utilizzazione della USL per la quale l'acquisizione ha luogo. Dell'adozione dell'atto di acquisizione l'USL competente e' tempestivamente informata, mediante trasmissione della relativa delibera esecutiva ai sensi di legge; parimenti, e' trasmesso l'atto medesimo sottoscritto, completo, oltre che della registrazione, della trascrizione dei beni. Il Comitato di gestione della USL provvede conseguentemente alla assegnazione del bene all'articolazione funzionale competente.

#### ARTICOLO 4

(Svincolo della destinazione)

Lo svincolo di destinazione dei beni e' disposto soltanto agli effetti del reimpiego, alienazione o trasformazione di essi, di cui alla disciplina dell'articolo seguente.

Esso e' adottato dal Comune del cui patrimonio il bene fa parte, su richiesta della USL alla cui sfera di utilizzazione il bene stesso e' attribuito ai sensi dell'art. 2 primo comma. Sulla richiesta di svincolo, avanzata dal Comitato di gestione della USL, il Comune provvede entro trenta giorni; trascorso tale termine, lo svincolo si intende accordato.

All'inizio di ogni anno, i Comuni adottano una delibera di svincolo generalizzato in ordine ai beni, facenti parte del loro patrimonio, il cui reimpiego, alienazione o trasformazione non consente la procedura specifica di svincolo. I beni medesimi sono specificati con delibera della Giunta regionale, adottata secondo le indicazioni del PSR.

In caso di svincolo agli effetti della alienazione del bene, il Comune puo' disporre il mantenimento del bene stesso nel proprio patrimonio, salva la regolamentazione finanziaria della operazione con la USL, la quale rinuncia conseguentemente alla alienazione, sempre che la regolamentazione medesima non sia piu' sfavorevole alla USL del ricorso alla alienazione.

Parimenti, la USL rinuncia alla alienazione a terzi, ove pervenga richiesta di acquisizione da parte degli altri Comuni ricompresi nella stessa Associazione Intercomunale o Comunita' Montana, della Provincia, della Regione. A tali effetti, la USL medesima fa pervenire a detti Enti lettera di manifestazione dell'interno ad alienare. Resta ferma la condizione di cui al comma precedente, per quanto attiene alla regolamentazione finanziaria dell'operazione.

Il procedimento di svincolo di cui ai commi precedenti e' attivato, altresì, in caso di assegnazione definitiva del bene ad altra USL ai sensi dell'art. 2, quarto comma.

#### ARTICOLO 5

(Reimpiego, alienazione e trasformazione)

Le UUSSLL dispongono in ordine al reimpiego dei beni in una funzione economico - gestionale diversa da quella di assegnazione, nella stessa o in altra USL ove il reimpiego sia dettato dallo stato di funzionalità del bene in rispondenza alle necessità

generali dei servizi, ed in ordine alla loro alienazione o trasformazione, ove queste siano necessitate, o comunque finalizzate alla realizzazione o all'ammodernamento dei presidi sanitari della USL cui il bene è attribuito, o anche di altra USL.

I programmi pluriennali di cui all'art. 12 contengono, relativamente al reimpiego, alienazione o trasformazione dei beni, previsioni specificative del loro nuovo impiego, o delle opere di realizzazione o ammodernamento nelle quali sono da reinvestire i capitali ricavati dalla alienazione o trasformazione di essi.

Dette previsioni sono adottate dalle UUSSLL nel rispetto delle indicazioni contenute in proposito nel PSR, che disciplina, altresì, le procedure di raccordo con gli organi regionali, e quelle del concerto con le altre UUSSLL eventualmente interessate. Resta ferma la previa delibera di parere favorevole del Consiglio regionale in ordine ai beni il cui reimpiego, alienazione o trasformazione non sia comunque previsto nei detti strumenti di programmazione.

Il Comitato di gestione della USL delibera il reimpiego, l'alienazione o la trasformazione del bene, e la conseguente richiesta di svincolo ai sensi dell'articolo precedente, in rispondenza alle previsioni degli strumenti di programmazione e nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti commi. È fatta salva la competenza dell'Assemblea, ove gli strumenti detti non dispongano comunque nella materia. Restano ferme le eventuali competenze degli uffici ai sensi dell'art. 3, sesto comma.

Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi precedenti i beni immobili, alla cui alienazione provvede il Comune del cui patrimonio il bene fa parte, su richiesta della USL alla cui sfera di utilizzazione il bene medesimo è attribuito. Alla richiesta di alienazione e conseguente svincolo provvede il Comitato di gestione in rispondenza alle previsioni degli strumenti di programmazione e nel rispetto delle procedure di cui al primo e secondo comma, fatta salva la competenza dell'Assemblea ai sensi del comma precedente.

## ARTICOLO 6

(Gestione. Beni da reddito)

Alla gestione dei beni loro attribuiti le UUSSLL provvedono in rispondenza ai relativi regolamenti interni, che fissano norme in

punto di competenza, impiego e garanzia.

La gestione territoriale dei beni, che comporti assegnazione temporanea di essi ad USL diversa da quella cui il bene è attribuito, e salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 4, avviene sulla base delle indicazioni contenute nel PSR e previa intesa con le UUSLL interessate.

La gestione dei beni che, per destinazione originaria o per trasformazione, sono assegnati solo indirettamente ai servizi sanitari di spettanza delle UUSLL, è affidata al Comune, del cui patrimonio il bene fa parte, che vi provvede in forma diretta o indiretta.

I redditi o proventi, derivanti dalla gestione dei beni di cui al comma precedente, sono versati al Fondo sanitario regionale e destinati ad opere di realizzazione o di ammodernamento dei presidi sanitari della USL cui il bene è attribuito.

La gestione dei beni da parte dei Comuni comporta, a carico di essi, oltre che la specifica inventariazione, l'amministrazione dei beni stessi per quanto attiene alla lett. a) del successivo articolo.

È fatto salvo che il PSR, oltre che in ordine alle garanzie della relativa gestione, può disporre l'imputazione della gestione stessa dei beni di cui al comma precedente alla Associazione Intercomunale o alla Comunità Montana di cui fa parte il Comune affidatario o alla stessa USL cui il bene è attribuito, nonché la destinazione dei relativi redditi o proventi ad UUSLL diverse da quella di attribuzione del bene stesso.

## ARTICOLO 7 (Amministrazione)

L'amministrazione dei beni attribuiti alle UUSLL, oltre la inventariazione, la contabilità di magazzino e quella dei costi a norma degli articoli seguenti, concerne a carico di esse:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché la realizzazione delle opere e dei servizi finalizzati comunque alla migliore utilizzazione di essi;
- b) gli atti di disposizione ordinaria dei beni, fatto salvo il regime di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5.

Agli adempimenti previsti alle lett. a) e b) del comma precedente, si provvede secondo le norme procedurali di cui al Tit. III della presente legge e le indicazioni del programma pluriennale di cui al successivo art. 12.

All'attività di amministrazione, di cui al presente ed ai

successivi articoli, si provvede sulla base del riparto di competenze di cui alla legge regionale sull'organizzazione delle UUSSLL ed ai regolamenti interni di esse.

## ARTICOLO 8 (Inventariazione)

Le UUSSLL provvedono alla tenuta di due distinti inventari dei beni loro attribuiti, l'uno relativo ai beni immobili, l'altro ai beni mobili.

Agli effetti della inventariazione di cui al comma precedente:

- a) sono esclusi dalla stessa i beni di consumo;
- b) sono assimilati ai beni immobili le opere d'arte facenti parte integrante degli stessi, ed ai beni mobili le attrezzature sanitarie e tecniche ancorche' connesse in modo stabile a beni immobili;
- c) i beni mobili sono classificati in maniera da tenere distinti:
  - 1) il mobilio per uso sanitario da quelle per uso d'ufficio;
  - 2) le attrezzature, gli apparecchi e strumenti sanitari dalle attrezzature e macchinari tecnici ed economici e da macchine per ufficio ed automezzi;
  - 3) i libri, riviste e pubblicazioni scientifiche dalle altre variamente attinenti la materia sanitaria, comunque in dotazione a biblioteche delle UUSSLL.

Gli inventari riportano in ordine, rispettivamente, ai beni immobili ed ai beni mobili:

1. numero progressivo e data di carico;
2. denominazione, descrizione e caratteristiche;
3. estensione, per i beni immobili; e quantita', per i beni mobili;
4. ubicazione ed altri dati catastali relativi ai beni immobili;
5. servitu', pesi ed oneri di cui il bene immobile e' gravato;
6. valore iniziale, intendendosi per tale il prezzo di acquisto aggiunti gli oneri di diretta imputazione, ed eventuali successivi variazioni;
7. titolo di provenienza, tenendo distinti i beni di prima dotazione da quelli acquisiti ex novo;
8. Comune proprietario e relativo vincolo di destinazione del bene;
9. destinazione economico - funzionale del bene ed articolazione organizzativa di assegnazione che l'ha preso in carico.

Gli inventari medesimi sono predisposti sulla base dei documenti costituenti titolo per l'attribuzione dei beni alla USL.

Ai sensi degli artt. 3, secondo e nono comma e 17, e riportano le vicende relative ad essi conseguenti l'applicazione degli artt. 4, 5 e 19, nonche' ogni altro utile dato agli effetti gestionali ed amministrativi del bene stesso.

Le procedure di iscrizione e cancellazione negli inventari costituiscono oggetto di regolamentazione interna delle UUSSLL.

Gli inventari delle UUSSLL sono tenuti in rispondenza alla inventariazione alla quale, secondo l'ordinamento vigente ed in rispondenza agli artt. 3 e 17, provvedono i Comuni del cui patrimonio i beni fanno parte.

#### ARTICOLO 9

(Contabilita' di magazzino)

I beni di consumo costituiscono oggetto di apposita contabilita' di magazzino, che pone in evidenza il movimento di essi mediante scritture funzionanti a carico e scarico.

La contabilita' medesima e' tenuta al fine di realizzare il controllo dei movimenti di entrata e di uscita, il controllo dei livelli delle scorte, la rilevazione dei consumi delle singole articolazioni organizzative.

Le UUSSLL provvedono al riguardo sulla base dei criteri generali fissati, in rispondenza alle indicazioni del PSR, con delibera della Giunta regionale, che specifica i beni medesimi da contabilizzare, la codifica di essi, ed elementi per la valorizzazione dei consumi e per l'adozione di procedure idonee.

#### ARTICOLO 10

(Contabilita' dei costi)

Le UUSSLL provvedono, altresì, alla tenuta della contabilita' dei costi.

Le UUSSLL provvedono, altresì, alla tenuta della contabilita' dei costi.

Essa ha per oggetto la rilevazione dei costi imputabili in via diretta alle singole articolazioni organizzative si propone di fornire, oltreche' i dati necessari per la predisposizione dei documenti previsionali di bilancio e dei documenti dimostrativi dei costi dei servizi relativi al conto consuntivo, utili elementi per l'amministrazione e la gestione economico - funzionale dei beni e per l'attivita' di disposizione attiva e passiva di essi.

A tali effetti, la contabilita' dei costi utilizza i dati derivanti dal movimento dei beni dedotto dall'inventario e dalla contabilita' di magazzino.

Il PSR che pone indicazioni al riguardo, fissa i termini di gradualita' con cui deve provvedersi alla tenuta della contabilita' dei costi, specificando le articolazioni

organizzative per le quali essa e' obbligatoriamente attivata. La Giunta regionale fissa, con delibera, conseguenti criteri e procedure.

#### ARTICOLO 11 (Consegnatari responsabili)

I beni attribuiti alle UUSSLL sono affidati a consegnatari responsabili mediante apposito verbale di consegna da essi sottoscritto.

Le UUSSLL determinano, con norme regolamentari, l'individuazione dei consegnatari responsabili, la configurazione di eventuali sub - consegnatari in rispondenza alla struttura organizzativa della USL, le loro attribuzioni e garanzie, i registri che debbono tenere e gli eventuali controlli.

#### ARTICOLO 12 (Programmazione e regolamentazione interna)

L'Assemblea della USL, su proposta del Comitato di gestione, adotta, in rispondenza alle indicazioni del PSR, programmi pluriennali di utilizzazione del patrimonio volti ad assicurare, in ordine alla gestione, alla amministrazione ed alla attivita' di disposizione attiva e passiva dei beni, con particolare riferimento alle specifiche previsioni di cui ai precedenti artt. 3, primo e quinto comma, 5, secondo comma e 7, secondo comma, la corrispondenza tra costi dei beni stessi e benefici dei servizi di spettanza delle UUSSLL.

A tali effetti, le UUSSLL si avvalgono dei dati statistici e dei servizi di informatica apprestati, nel quadro del Servizio Sanitario nazionale (SSN), dallo Stato e dalla Regione.

Le UUSSLL provvedono altresì, in ordine ai beni stessi, alla attivita' regolamentare interna di cui all'art. 14, lett. h) della LR 63/79, con particolare riferimento alle previsioni degli artt. 2, quinto comma, 3, sesto comma, 5, terzo comma, 6, primo comma, 7, terzo comma, 8, quinto comma e 11, secondo comma della presente legge.

Fino a quando non saranno operativi i regolamenti di cui al comma precedente, l'USL applica, in quanto compatibili con la presente legge, quelli degli Enti ed Istituti i cui beni sono stati attribuiti alla USL medesima. In caso di pluralita' di regolamenti sullo stesso oggetto, l'Assemblea delibera quale di essi deve essere applicato.

#### SEZIONE II PATRIMONIO DI PRIMA DOTAZIONE

## ARTICOLO 13

(Beni di prima dotazione)

Come beni di prima dotazione per la erogazione dei servizi sanitari di spettanza delle UUSLL, sono imputati al patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle UUSLL, per essere attribuiti alle stesse, i beni mobili ed immobili comprese le attrezzature:

- A) appartenenti o comunque in dotazione ai Comuni stessi, e destinati ai servizi igienico - sanitari di essi, nonché alle funzioni tutte dei Comuni e dei loro Consorzi in materia igienico - sanitaria;
- B) loro derivanti da trasferimento: I) da parte della Regione; II) da parte dello Stato, d'intesa con la Regione.

Il trasferimento cui provvede la Regione concerne i beni appartenenti o comunque in dotazione:

- a) alle Province ed ai Consorzi di enti locali, e destinati ai servizi igienico - sanitari di essi, compresi quelli comunque in dotazione dei Laboratori di igiene e profilassi;
- b) agli Enti ospedalieri, agli Ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici ed ai Centri di igiene mentale, dipendenti dalle Province o dai Consorzi delle stesse o dalle IPAB di cui all'art. 64, settimo comma L. 833/78;
- c) agli altri Istituti di prevenzione e cura ed ai Presidi sanitari extra - ospedalieri, dipendenti dalle Province o dai Consorzi di enti locali;
- d) alle Province stesse, e destinati ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale, salve le intese interregionali per i presidi e servizi interessanti più Regioni;
- e) alle IPAB ed agli altri Enti pubblici che, alla data del 28 dicembre 1978, provvedono, per conto o in convenzione con le Province, al ricovero e alla cura degli infermi di mente;
- f) agli Uffici del Medico provinciale e del Veterinario provinciale ed agli Ufficiali sanitari e veterinari comunali e consortili;
- g) agli altri Enti ed Uffici di cui, a norma della legge citata, vengono a cessare le funzioni nelle materie proprie del SSN, eccezione fatta di quelli al cui trasferimento provvede lo Stato.

Provvede lo Stato d'intesa con le Regioni interessate, a norma della L. n. 833 78, al trasferimento dei beni appartenenti o comunque in dotazione:

- a) agli Enti mutualistici, Casse Mutue, Servizi e Gestioni autonome soppressi, di cui all'art. 12 bis del DL 8-7-1974, n. 264 come modificato dalla legge di conversione 17-8-1974, n. 386, e destinati prevalentemente ai servizi sanitari;

- b) all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) ed all'Associazione nazionale per il controllo delle combustioni (ANCC), ad eccezione delle strutture scientifiche e dei laboratori centrali;
- c) all'Associazione della Croce Rossa italiana (CRI) destinati ai servizi di assistenza sanitaria di essa non connessi direttamente alla originaria finalita';
- d) agli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico, ai quali non e' confermato il riconoscimento della personalita' giuridica;
- e) agli stabilimenti termali gestiti dall'INPS per la cura e la prevenzione dell'invalidita' permanente.

Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 36 della L. 833/78, al trasferimento alle Regioni delle Aziende termali gia' facenti capo all'EAGAT provvede l'EFIM, a norma dell'apposito provvedimento legislativo che sara' adottato in attuazione dell'art. 1 - quinquies, quarto comma della L. 21-10-1978, n. 641.

#### ARTICOLO 14

(Trasferimento regionale e intese)

La Regione trasferisce i beni, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ai Comuni nel cui territorio si trova il bene immobile, o si trova l'articolazione organizzativa dell'Ente, Istituto, Ufficio indicato dal citato secondo comma, alla quale e' assegnato o che comunque utilizza il bene mobile.

Ove il bene immobile sia ubicato fuori del territorio regionale, esso e' trasferito al Comune nel cui territorio ha sede l'Ente che ne e' proprietario. E' trasferito al Comune, nel cui territorio e' ubicato, il bene immobile di proprieta' di un Ente che ha sede in altro Comune; resta fermo che il trasferimento avviene al Comune sede dell'Ente, se il bene immobile medesimo e' comunque funzionalmente strumentale alle attivita' e finalita' proprie dell'Ente proprietario.

In ogni caso, i trasferimenti medesimi sono riferiti anche ai beni mobili comunque connessi al bene immobile.

La destinazione con cui i beni sono trasferiti al patrimonio comunale e' vincolata alla USL facente capo alla Associazione intercomunale o alla Comunita' Montana della quale il Comune fa parte e, per il Comune di Firenze, alle relative UUSSLL secondo il nesso di territorialita' del bene di cui al primo e secondo comma.

Agli effetti della individuazione sia del Comune al cui patrimonio il bene e' imputato che della USL cui lo stesso e' destinato, la disciplina dei commi precedenti costituisce la base per le intese che la Regione deve svolgere in ordine ai beni di

cui all'art. 13, terzo comma ed alla lett. d) del secondo comma di esso.

Agli stessi effetti, la detta disciplina si applica, ai Consorzi di cui alla lett. A) dell'art. 13, primo comma, ove gli stessi dovessero risultare proprietari dei beni ivi indicati e, fatto salvo il primo comma del presente articolo, ai Comuni di cui alla lett. A) citata.

I beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni al servizio degli stessi.

Ai sensi dell'art. 78 della L. 833/78, i trasferimenti di beni mobili ed immobili dipendenti dall'attuazione della presente legge sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

#### ARTICOLO 15

(Individuazione dei beni)

I beni, oggetto di trasferimento ai sensi dell'articolo precedente, sono individuati dalla Regione sulla base degli elenchi nominativi di essi che gli Enti, Istituti, Uffici ed Organismi, di cui alle lettere da a) a g) del secondo comma dell'art. 13, fanno pervenire alla Regione stessa entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale provvede alla previa individuazione degli Enti ed Uffici di cui alla lett. g) medesima, ove esistano. Provvedono, parimenti, alla trasmissione degli elenchi detti i Comuni ed i Consorzi di cui alla lett. A) dell'art. 13, primo comma.

Gli elenchi di cui al comma precedente:

- a) hanno ad oggetto i beni mobili ed immobili comprese le attrezzature comunque di appartenenza o dotazione dei soggetti detti alla data del 28 dicembre 1978 e, nelle ipotesi di cui alle lett. a) ed e) del secondo comma dell'art. 13, sono limitati ai beni medesimi oggetto della specifica destinazione o connessi alla particolare condizione di cui alle lettere citate;
- b) sono distinti a seconda che si tratti di beni mobili, beni immobili, beni non direttamente utilizzati per le attività di assistenza sanitarie ed impiegati per la produzione di proventi o redditi (beni da reddito);
- c) sono completi della specificazione del rapporto territoriale dei beni stessi, ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo precedente;
- d) fanno menzione di quelli alienati od acquisiti successivamente alla data di cui alla precedente lett. a) e, per i beni di

consumo, di quelli in carico alla data della formazione degli elenchi medesimi.

Agli adempimenti di cui ai commi precedenti provvede il legale rappresentante o il responsabile dei soggetti detti, sulla base delle risultanze fornite da funzionari espressamente incaricati ed avendosi cura che, alla formulazione delle risultanze relative agli Enti od Organismi dipendenti dalla Provincia o da altri Enti a norma dell'art. 13, secondo comma, lett. a), b), e c), sia assicurata la partecipazione di funzionari della Provincia o di detti Enti parimenti incaricati.

Agli effetti della speditezza degli adempimenti di cui al secondo comma del successivo articolo, la Giunta regionale può disporre l'incarico di propri funzionari anche di Uffici decentrati e/o intesa con i Comuni interessati, di funzionari di questi, che partecipino, anche in contraddittorio ove occorra, alla predisposizione degli elenchi.

Sempre a cura del legale rappresentante o responsabile di cui al terzo comma, copia degli elenchi è rimessa, contestualmente, alla Giunta regionale ed ai Comuni interessati, agli effetti dell'art. 16, secondo comma.

#### ARTICOLO 16 (Atti di trasferimento)

La Regione provvede agli atti di trasferimento dei beni ai Comuni, con riferimento alle UUSSLL destinatarie di essi e previa costituzione delle stesse a norma dell'art. 27 del LR 63/79.

A tali effetti, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento degli elenchi di cui all'articolo precedente, la Giunta regionale svolge le necessarie intese con i Comuni interessati, e/o con i soggetti i cui beni sono trasferiti, sulla base, oltre che di quanto dedotto negli elenchi anche in contraddittorio, delle eventuali osservazioni fatte pervenire dai Comuni stessi in tempo utile.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente agli effetti di cui al secondo comma dell'art. 14, adotta gli atti di trasferimento previsti al primo comma del presente articolo con delibere complete, in allegato, delle tabelle specifiche dei beni oggetto di trasferimento.

Le delibere stesse contengono altresì:

- 1) la costituzione del vincolo di destinazione dei beni alle UUSSLL competenti, anche in ordine ai beni di cui alla lett. A) dell'art. 13, primo comma;
- 2) la specificazione dei beni da reddito, ai sensi della lett. b)

dell'art. 15, secondo comma, nel patrimonio di provenienza.

Le delibere della Giunta sono trasmesse al Consiglio regionale e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e, divenute esecutive ai sensi di legge, sono comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante o responsabile dell'Ente, Istituto, Ufficio od Organismo interessato, al Sindaco del Comune ed al Presidente della USL competenti ai sensi degli articoli precedenti.

Resta fermo che, relativamente ai beni acquisti successivamente alla formulazione degli elenchi ai sensi dell'art. 15, il trasferimento di essi ai Comuni, e la conseguente consegna alle UUSLL ai sensi dell'art. 17, avviene sulla base delle delibere della Giunta regionale di autorizzazione all'acquisto di cui al primo comma dell'art. 19 e, per i beni ivi non ricompresi, sulla base delle note di acquisto fatte pervenire alla Giunta stessa.

#### ARTICOLO 17 (Attribuzione dei beni)

I beni, indicati nelle tabelle allegate alle delibere della Giunta regionale di cui all'art. 16, sono attribuiti alla sfera di utilizzazione delle UUSLL, specificate nelle delibere stesse, a mezzo verbali di consegna dei beni secondo la disciplina dei commi seguenti.

Entro trenta giorni dal ricevimento della delibera regionale, il legale rappresentante o responsabile di cui al terzo comma dell'art. 15 provvede alla consegna dei beni medesimi al Sindaco, o suo delegato, che provvede contestualmente alla consegna di essi al Presidente della USL, o suo delegato. Delle consegne e' redatto verbale a cura dei soggetti detti, ove occorra in contraddittorio fra di essi, e gli stessi lo sottoscrivono in triplice copia, una ciascuna per gli Enti rappresentanti.

Il verbale e' sottoscritto altresì, oltre che dagli altri intervenuti secondo l'ordinamento proprio degli Enti interessati, dai funzionari che prendono in carico i beni stessi.

Il Sindaco, o suo delegato, provvede alla consegna, ai sensi del comma precedente, anche in ordine ai beni, già nella disponibilità patrimoniale del Comune.

Parimenti, l'attribuzione alle UUSLL dei beni da reddito ai sensi della lett. b) dell'art. 15, secondo comma avviene con riserva al Comune delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 6, terzo, quarto e quinto comma. La consegna medesima si completa dei beni di cui all'art. 16, ultimo comma. Delle specificità dette e' fatto constare nel verbale di consegna.

I verbali di consegna di cui ai commi precedenti costituiscono,

altresi', titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni stessi a favore del Comune interessato, che vi provvede negli stretti termini di legge.

Il Comitato di gestione della USL provvede alla assegnazione dei beni stessi all'articolazione funzionale competente.

#### ARTICOLO 18 (Rapporti patrimoniali)

Sono altresì imputati al patrimonio dei Comuni tutti i rapporti giuridici, di credito e/o di debito, degli Enti, Istituti, Uffici ed Organismi di cui all'art. 13, relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle UUSLL.

I rapporti giuridici di cui al comma precedente relativi ai soggetti indicati al secondo comma dell'art. 13, nonché quelli dei Consorzi di cui al primo comma di esso, sono trasferiti ai Comuni destinatari, secondo la disciplina del primo e secondo comma dell'art. 14, dei beni ai quali i rapporti stessi sono connessi.

Il criterio di individuazione dei Comuni competenti a norma del comma precedente è posto, altresì, a base del trasferimento dei rapporti giuridici relativi ai soggetti indicati all'art. 13, terzo comma, cui provvedono i commissari liquidatori ai sensi dell'art. 65, della L. 833/78.

In sede di consegna dei beni, a norma del secondo comma dell'art. 17, il legale rappresentante o responsabile provvede al trasferimento dei rapporti giuridici, di cui al secondo comma del presente articolo, al Sindaco del Comune competente o suo delegato, il quale provvede contestualmente al trasferimento di essi, unitamente ai rapporti già nella disponibilità patrimoniale del Comune stesso, al Presidente della USL destinataria dei beni cui i rapporti sono connessi, o suo delegato, e di tali operazioni è redatto e sottoscritto verbale nelle forme di cui al citato art. 17, secondo comma.

Sono trattenuti alla sfera patrimoniale del Comune i rapporti giuridici:

- a) relativi a mutui, prestiti e locazioni finanziarie passive con diritto di acquisizione del bene;
- b) connessi ai beni da reddito ai sensi della lett. b) dell'art. 15, secondo comma, compresi i rapporti di lavoro privato o di pubblico impiego con il personale addetto alla gestione in forma diretta dei beni stessi.

La USL, alla quale è attribuito il bene relativo, provvede al rimborso delle quote di ammortamento pagate dal Comune interessato in ordine ai beni di cui alla lett. a) del comma

precedente, nonché alla copertura dell'eventuale deficit di gestione dei beni di cui alla lett. b).

#### ARTICOLO 19

(Utilizzazione dei beni nella fase transitoria)

Agli effetti della erogazione dei servizi nella fase transitoria, precedente il trasferimento e l'attribuzione dei beni a norma degli artt. 16 e 17, l'USL utilizza, oltre i beni dei soggetti di cui all'art. 13, primo e secondo comma, gli ulteriori beni alla cui acquisizione essa provvede, secondo la disciplina di cui all'art. 3 e, ove trattasi di beni immobili ed attrezzature scientifiche, previa delibera di autorizzazione della Giunta regionale.

Nella fase transitoria detta, le UUSLL non possono, senza autorizzazione della Giunta regionale, compiere gli atti di cui agli artt. 4, 5 e 7 lett. b), né l'attività di cui all'art. 6, secondo comma; possono compiere le attività di cui all'art. 7, lett. a); attivano, in quanto compatibili con la fase detta, le operazioni di cui agli artt. 8, 9 e 10, nonché l'elaborazione dei programmi pluriennali e dei regolamenti di cui all'art. 12.

Le UUSLL gestiscono, altresì, i beni da reddito ai sensi della lett. b) dell'art. 15 secondo comma fino all'effettivo trasferimento di essi a norma degli artt. 16 e 17 e, nella fase transitoria detta, i relativi proventi e redditi netti sono versati, a cura delle UUSLL medesime, all'entrata del bilancio dello Stato a norma del primo comma dell'art. 69 della L. 833/78 e con le modalità di cui al quarto comma di esso.

#### ARTICOLO 20

(Estinzione degli Enti ed Istituti pregressi)

Gli Enti ed Istituti di cui all'art. 13, secondo comma, i cui beni sono imputati nella loro totalità ai Comuni, perdono la personalità giuridica, ove l'abbiamo, e sono conseguentemente posti in liquidazione nei termini di cui al provvedimento ex art. 27 della LR 63/79.

La disposizione del comma precedente si estende ai Consorzi di cui all'art. 13, primo comma e resta fermo che questi, i Consorzi di cui al secondo comma dell'articolo citato, nonché le IPAB e gli Enti di cui alla lett. e) di esso, perdono la personalità giuridica ove siano titolari soltanto di funzioni e compiti che vengono a cessare nelle materie proprie del SSN, fatto salvo il regime giuridico dei soggetti stessi a funzioni miste secondo l'ordinamento vigente.

Parimenti si estinguono, a norma dei commi precedenti, gli Istituti, privi di personalità giuridica, ricompresi o dipendenti da Enti ai sensi del citato art. 13, secondo comma.

E' fatto salvo il regime giuridico proprio, secondo l'ordinamento vigente, degli Uffici e degli organismi di cui all'art. 13, secondo comma, lett. f) e g).

## ARTICOLO 21

(Gestioni di liquidazione)

Agli effetti di cui all'articolo precedente, alla liquidazione dei rapporti giuridici relativi alle attivita' di assistenza sanitaria attribuite alle UUSSSL, in ordine ai quali e' maturato il titolo alla riscossione e/o al pagamento delle somme oggetto dei rapporti stessi, l'organo preposto ai sensi del provvedimento ex

art. 27 della LR 63/79 provvede nelle forme previste dalle leggi contabili in vigore per i rispettivi enti erogatori, e si avvale a tal fine delle articolazioni organizzative competenti delle UUSSSL, le quali approntano apposite contabilita' stralcio.

Le eventuali disponibilita' finanziarie, derivanti dagli avanzi delle gestioni di cui al comma precedente e risultanti dalle relative contabilita' stralcio, sono fatte affluire in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria regionale, per essere destinate, nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi delle gestioni deficitarie risultanti, parimenti, dalle relative contabilita' - stralcio.

Le procedure relative alle liquidazioni nell'ambito regionale di cui al comma precedente, nonche' quelle relative alla sistemazione della liquidazione complessiva, saranno definite con appositi provvedimenti della Regione.

## TITOLO II

### CONTABILITA'

#### CAPO I

#### BILANCIO DI PREVISIONE

## ARTICOLO 22

(Bilancio e sua articolazione)

La gestione dei mezzi finanziari e' svolta dall'USL, nel rispetto delle norme di cui al Capo II e fermo quanto previsto al Capo III, sulla base del bilancio di previsione, che si articola nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale e' formulato in termini di mera competenza; il bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa.

Costituisce competenza dell'esercizio finanziario il complesso degli atti di riscossione e versamento delle impegno delle spese,

e costituisce cassa dello stesso il complesso degli atti di riscossione e versamento delle entrate e di pagamento delle spese, relativi in ogni caso al corrispondente anno finanziario.

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.  
L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il annuale.

Il bilancio annuale si riferisce all'anno finanziario successivo a quello di adozione. Il bilancio pluriennale ha durata triennale, ed il primo anno di riferimento coincide con quello del bilancio annuale. Il bilancio pluriennale può avere durata diversa, in corrispondenza alla durata del PSR.

Il bilancio di previsione ai sensi dei commi precedenti è adottato, ogni anno, con delibera dell'Assemblea dell'USL, su proposta formulata dal Comitato di gestione entro il 31 ottobre.

### ARTICOLO 23 (Bilancio pluriennale)

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la USL prevede di acquisire e di impiegare nel periodo determinato ai sensi del quinto comma dell'art. 22.

Esso ha la funzione di:

- a) tradurre in termini contabili le proiezioni finanziarie delle scelte dei programmi pluriennali di attività e degli altri atti di natura programmatica, adottati, in conformità del PSR ai sensi degli artt. 14, lett. c) e 17, lett. c) della LR 63/79;
- b) costituire sede per il riscontro della copertura finanziaria delle spese previste dai programmi ed atti detti.

Il bilancio pluriennale non ha effetti autorizzativi degli atti finanziari per nessuno degli anni in ordine ai quali indica le proprie previsioni.

Agli effetti della determinazione delle previsioni del bilancio pluriennale sulla base degli atti di programmazione detti, l'USL si avvale dei dati statistici e dei servizi di informatica di cui all'art. 12, secondo comma.

Gli stanziamenti previsti per il primo anno del bilancio pluriennale corrispondono a quelli del bilancio annuale di competenza.

In sede di adozione annuale del bilancio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22, il bilancio pluriennale è aggiornato, in funzione degli atti di programmazione di cui alla lett. a), in modo da garantire scorrevolezza alle relative previsioni di entrata e di spesa.

## ARTICOLO 24 (Bilancio annuale)

Il bilancio annuale rappresenta il quadro delle risorse che la USL prevede di acquisire e di impiegare nell'anno finanziario di riferimento ai sensi dell'art. 22, quinto comma.

Esso ha la funzione di determinare la competenza e la cassa dell'esercizio relativo all'anno finanziario detto, e di autorizzare la gestione degli atti di spesa dell'esercizio medesimo.

Agli effetti di cui al comma precedente, nonché della disciplina del Capo II, formano oggetto:

- a) degli atti di accertamento delle entrate, per la relativa competenza, le somme dovute all'USL in base alla legge, a contratto o altro titolo, da parte dei debitori determinati o determinabili, con riferimento alle relative obbligazioni, o alle quote delle obbligazioni pluriennali, che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio;
- b) degli atti di impegno delle spese, per la relativa competenza, le somme dovute dall'USL in base alla legge, a contratto o altro titolo, a creditori determinati o determinabili, con riferimento alle relative obbligazioni, o alle quote delle obbligazioni pluriennali, che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio;
- c) degli atti di riscossione e versamento delle entrate, per la relativa cassa, le somme dovute all'USL ai sensi della lett. a), per le quali, e' maturato a favore della USL il titolo alla riscossione medesima;
- d) degli atti di pagamento delle spese, per la relativa cassa, le somme dovute dall'USL ai sensi della lett. b), per le quali e' maturato a carico dell'USL il titolo al pagamento medesimo.

## ARTICOLO 25 (Bilancio di competenza e di cassa)

Agli effetti della formulazione delle previsioni di entrate e di spesa in termini di competenza ed in termini di cassa, il bilancio annuale indica distintamente:

- 1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- 2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- 3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio, senza distinzione tra stanziamenti in conto competenza e in conto

residui, ed iscrivendo tra le entrate l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio stesso.

Le previsioni di spesa di cui ai nn. 2 e 3 del comma precedente costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.

## ARTICOLO 26

(Determinazione delle previsioni)

Il bilancio annuale contiene analitiche previsioni, rispettivamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, determinate, per l'entrate, con riferimento, quanto alla competenza, al riparto regionale a norma dell'art. 51, quarto comma della L. 833/78 e, quanto alla cassa, all'attribuzione a norma del quinto comma dell'articolo citato, sulla base del PSR nonché alla natura propria delle loro fonti per le altre entrate e, per le spese, secondo la disciplina dei seguenti commi.

Gli stanziamenti di spesa di cui al n. 2) dell'art. 25 sono determinati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle norme vigenti, al PSR ed ai conseguenti programmi ed atti di programmazione dell'USL, si prevede daranno luogo, nel corso dell'esercizio di riferimento, ad atti di impegno ai sensi dell'art. 24, lett. b).

Nel caso di spesa a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota annuale per la competenza è determinata, con i criteri di cui al comma precedente, entro i limiti della spesa totale iscritta nel bilancio pluriennale, tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci sia degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

Debbono essere in ogni caso determinate, sempre per la competenza, le somme corrispondenti alle obbligazioni già assunte e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, e l'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

Gli stanziamenti di spesa di cui al n. 3) dell'art. 25 sono determinati con riferimento ai pagamenti che la USL prevede di effettuare nell'esercizio di riferimento, tenuto conto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti, dei nuovi impegni che prevede di assumere nel corso dell'esercizio di riferimento, e di ogni altro atto o fatto che possa comunque condizionare i pagamenti in ordine a debiti relativi sia all'esercizio di riferimento che agli esercizi precedenti.

Le determinazioni di cui al comma precedente avvengono, altresì, in correlazione ai flussi di entrata.

## ARTICOLO 27 (Struttura dei bilanci)

Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale, rispettivamente, constano:

- a) dello stato di previsione delle entrate;
- b) dello stato di previsione delle spese;
- c) del quadro generale riassuntivo.

Gli stati di previsione delle entrate e delle spese, rispettivamente per il bilancio pluriennale e per quello annuale, sono illustrati da una nota preliminare nella quale, in particolare, sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni.

Le previsioni di entrata, rispettivamente per i due bilanci, sono ripartite nei seguenti titoli e categorie:

### TITOLO I - Entrate correnti

- Categoria 1a - Entrate derivanti dal fondo sanitario
- Categoria 2a - Altre entrate

### TITOLO II - Entrate in conto capitale

- Categoria 3a - Entrate derivanti dal fondo sanitario
- Categoria 4a - Altre entrate

Le previsioni di spesa, rispettivamente per i due bilanci, sono ripartite nei seguenti titoli e sezioni:

### TITOLO I - Spese correnti

- Sezione 1a - Spese per il funzionamento dell'USL.
- Sezione 2a - Spese per i servizi, conseguenti ad interventi in conto capitale

### TITOLO II - Spese in conto capitale

- Sezione 1a - Spese per il mantenimento dei servizi
- Sezione 2a - Spese per lo sviluppo dei servizi, in attuazione di progetti e degli altri atti di natura programmatica.

Le spese sono ulteriormente classificate in categorie secondo l'analisi economica, al fine di evidenziare il rapporto tra costo dei servizi e relativi benefici.

Sia nello stato di previsione dell'entrata che in quello della spesa per quanto attiene al bilancio annuale, sono evidenziate, in apposito titolo, le contabilità speciali, dove trovano esposizione distintamente, in categorie per l'entrata, ed in sezioni per la spesa:

- 1) le partite di giro, quali i proventi delle prestazioni

sanitarie dell'USL, i depositi cauzionali da e presso terzi e relativi rimborsi, nonché le somme destinate alla gestione economale;

- 2) i costi di gestione degli stabilimenti speciali, quali le entrate e le spese relative ai presidi e servizi multinazionali il cui conto è allegato al bilancio dell'USL.

Anche al fine di cui al quinto comma, la Giunta regionale, con propria delibera da trasmettere al Consiglio e pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione:

- a) determina, per l'entrata, le eventuali ripartizioni all'interno delle categorie e le denominazioni dei singoli capitoli e, per le spese, le varie categorie e la denominazione dei singoli capitoli;
- b) approva lo schema per la classificazione delle spese per programmi o progetti e per la rilevazione dei centri di costo;
- c) formula indicazioni per la elaborazione del quadro generale riassuntivo di cui al primo comma.

## ARTICOLO 28

(Capitolo)

Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio annuale per la classificazione delle entrate e delle spese.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati.

Non possono essere incluse, nel medesimo capitolo, spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni sub - delegate.

Ai fini di una più puntuale analisi della spesa il capitolo può essere suddiviso in articoli.

La numerazione dei capitoli è progressiva e può essere discontinua.

## ARTICOLO 29

(Fondi di riserva)

Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale, oltre gli stanziamenti di competenza e di cassa a norma degli articoli precedenti, sono istituiti nella parte corrente:

- 1) un fondo di riserva ordinario;
- 2) un fondo di riserva per spese impreviste;
- 3) un fondo di riserva di cassa.

I fondi indicati ai punti 1) e 2) sono iscritti, rispettivamente, in appositi capitoli, in termini di competenza e di cassa ed essi, nel loro insieme, non possono superare il due per cento del

totale delle spese correnti.

Il fondo indicato al punto 3) e' iscritto in apposito capitolo, in soli termini di cassa, e non puo' essere di ammontare superiore alla differenza fra residui passivi presunti e previsioni di competenza, da un lato, e previsione di cassa dall'altro.

Detti fondi non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, salvo il loro trasporto nei capitoli di spesa ai sensi dell'art. 43.

#### ARTICOLO 30

(Equilibrio, universita', integralita' del bilancio e divieto di gestioni extra - bilancio)

Nel bilancio pluriennale, il totale delle spese deve essere pari al totale delle entrate.

In quello annuale, il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno deve essere pari al totale delle entrate che si prevede di accertare.

Parimenti, il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento deve essere pari al totale delle entrate che si prevede di riscuotere sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Le spese in conto capitale devono pareggiare le entrate previste a tale titolo.

In bilancio sono iscritte tutte le entrate e tutte le spese.

Le entrate e le spese sono iscritte integralmente; le prime, al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse; le seconde, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

#### ARTICOLO 31

(Assestamento di bilancio)

Entro il mese di aprile di ciascun anno l'Assemblea dell'USL, su proposta del Comitato di gestione, adotta, anche sulla scorta delle risultanze del rendiconto dell'esercizio precedente, un'apposita delibera ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio.

Con l'assestamento si provvede all'aggiornamento dei residui attivi e passivi e della giacenza di cassa, nonche' all'applicazione dell'avanzo o del disavanzo d'amministrazione risultante dal rendiconto, fermo restando il vincolo di

equilibrio del bilancio di cui all'art. 30.

L'eventuale avanzo d'amministrazione dovrà essere destinato a spese in conto capitale.

#### ARTICOLO 32

(Variazioni di bilancio e storni di fondi)

Le variazioni di bilancio sono deliberate dall'Assemblea dell'USL, su proposta del Comitato di gestione, non oltre il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

Parimenti non oltre tale data possono essere deliberati gli storni di somme da un capitolo all'altro del bilancio, secondo la disciplina di cui all'art. 43.

#### ARTICOLO 33

(Adempimenti)

Agli effetti di cui agli artt. 55, 56, 57 e 58 della presente legge, a cura del Comitato di gestione, il bilancio di previsione, esecutivo ai sensi di legge, e' tempestivamente trasmesso ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunita' Montane ai sensi del terzo comma dell'art. 1, cui l'USL fa capo.

Il bilancio medesimo e' parimenti trasmesso ai soggetti detti agli specifici effetti dell'art. 55, primo comma, punto 3).

Parimenti, il bilancio di previsione detto e' trasmesso, agli effetti di cui all'art. 55, secondo comma, ai singoli Comuni ricompresi nella USL.

### CAPO II

#### GESTIONE

#### ARTICOLO 34

(Atti finanziari)

L'USL provvede alla acquisizione delle entrate ed alla erogazione delle spese, rispettivamente, con gli atti di accertamento e di riscossione e versamento a norma delle lett. a) e c) dell'art. 24, secondo comma, e con gli atti di impegno e di pagamento a norma delle lett. b) e d) dell'articolo citato.

Gli atti di accertamento e di riscossione e versamento di somme dovute all'USL che non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, comportano la tempestiva variazione dello stesso.

Gli atti di impegno e di pagamento sono effettuati nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa dell'esercizio in corso, a sensi degli artt. 25 e 28.

Ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 22, dopo il 31 dicembre non possono effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa, né atti ed operazioni di cassa, sul bilancio scaduto.

Il Comitato di gestione, o il Presidente o uno o più dei suoi componenti, incaricati a norma dell'art. 16 della LR 63/79, sovrintendono alla gestione del bilancio.

#### ARTICOLO 35 (Accertamento delle entrate)

Relativamente alle entrate da riparto regionale a norma del quarto comma dell'art. 51 della Legge 833/78, le somme dovute all'USL si considerano accertate quando essa ha ricevuto comunicazione del relativo provvedimento di assegnazione da parte della Regione.

Parimenti, si considerano accertate le altre entrate quando l'USL ha ricevuto comunicazione del credito relativo.

Per le entrate di cui al secondo comma, ove l'accertamento non costituisca una fase autonoma, ovvero in ogni caso in cui non sia stata data comunque comunicazione preventiva concernente il credito, le somme stesse si considerano accertate quando sia stato compiuto l'atto di riscossione ai sensi dell'articolo successivo.

#### ARTICOLO 36 (Riscossione e versamento)

Le somme accertate ai sensi dell'art. 35 si considerano riscosse quando l'USL ha provveduto all'atto di riscossione o ha avuto comunicazione dell'atto di riscossione da parte del Tesoriere presso il quale è stato effettuato il versamento.

Le entrate delle UOSSL sono riscosse dal rispettivo Tesoriere, da agenti di riscossione all'uopo autorizzati, ovvero mediante il servizio dei conti correnti postali.

Le somme riscosse dagli agenti detti sono versate integralmente alla tesoreria dell'USL, non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione.

Il Tesoriere provvede all'incasso di somme di spettanza della USL in esecuzione a reversale d'incasso firmata dal Presidente o da altro componente del Comitato di gestione a ciò incaricato e dal responsabile amministrativo di cui alla legge regionale sull'organizzazione delle UOSSL.

Il Tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono

pagate in favore dell'USL senza la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo chiedere subito la regolarizzazione contabile.

Le reversali d'incasso, che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso, sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti.

#### ARTICOLO 37 (Rinuncia alla riscossione)

Con la delibera di approvazione del bilancio, l'Assemblea puo' disporre la rinuncia ai diritti di credito dell'USL di entita' non superiore a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data della delibera medesima.

L'annullamento dei crediti di cui al comma precedente viene disposto mediante atti cumulativi del Comitato di gestione, senza onere alcuno per i debitori.

#### ARTICOLO 38 (Impegni delle spese)

Gli impegni di spesa sono assunti con delibera del Comitato di gestione, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso, entro il termine dell'esercizio medesimo.

In caso di urgenza, gli impegni sono assunti nei limiti di cui al comma precedente:

- a) dal Comitato di gestione, con delibera immediatamente eseguibile:
- b) dal Presidente o da altro componente del Comitato a cio' incaricato.

Nel caso di cui alla lett. b) del comma precedente, gli impegni devono essere ratificati dal Comitato di gestione nella sua prima riunione successiva all'assunzione dell'impegno.

Il Comitato di gestione non puo', salvo autorizzazione dell'Assemblea dell'USL, impegnare spese che superino i limiti previsti nella riclassificazione per programmi o progetti secondo la disciplina dell'art. 27, ancorche' il capitolo di bilancio relativo presenti complessivamente la necessaria disponibilita'.

#### ARTICOLO 39 (Liquidazione)

Non puo' farsi luogo al pagamento delle spese, conseguenti alle delibere con cui sono assunti i relativi impegni, se tali

delibere non sono divenute esecutive, o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi di legge.

Al pagamento della spesa medesima si provvede, previa liquidazione di essa. Essa consiste nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore. E' effettuata attraverso l'accertamento dell'esistenza dell'impegno, nonche' della regolarita' della fornitura dei beni, opere o servizi, e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore.

La liquidazione e' disposta con delibera del Comitato di gestione non soggetta a controllo e, in caso di urgenza, dal Presidente o da altro componente del Comitato di gestione a cio' incaricato.

Il Comitato di gestione ratifica, con delibera non soggetta a controllo, le liquidazioni disposte d'urgenza ai sensi del comma precedente.

Quando l'atto di assunzione dell'impegno individua esattamente, oltre alla persona del creditore, l'esatto importo della somma da pagare, al pagamento della spesa si provvede con nota sottoscritta dal Presidente o altro componente del Comitato di gestione a cio' incaricato e dal responsabile amministrativo, previ gli accertamenti di cui al secondo comma.

#### ARTICOLO 40

(Mandati di pagamento e ruoli di spesa)

L'ordine al Tesoriere a pagare le somme, impegnate e liquidate a norma degli articoli precedenti, e' dato mediante mandato, sottoscritto dal Presidente o altro componente del Comitato di gestione e dal responsabile amministrativo.

I mandati sono emessi entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa dell'esercizio in corso, distintamente per i pagamenti in conto competenza e per quelli in conto residui.

L'ordine a pagare somme relative a spese fisse puo' essere dato al Tesoriere mediante ruoli.

Il Tesorierie provvede al pagamento dei mandati e dei ruoli nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa dell'esercizio in corso.

#### ARTICOLO 41

(Registrazioni)

Sono tenute separate registrazioni, con riferimento ai capitoli di bilancio interessati:

1) degli accertamenti e delle reversali di incasso, tenendo

distinte, per le reversali, quelle relative a riscossioni in conto competenza e quelle relative a riscossioni in conto residui;

2) degli impegni, delle liquidazioni, e dei mandati o ruoli di pagamento, tenendo distinte, rispettivamente, le liquidazioni ed i detti ordinativi di pagamento a seconda che siano in conto competenza o in conto residui.

Alla tenuta delle registrazioni provvede l'articolazione competente a norma della legge regionale sull'organizzazione delle UUSSLL, secondo i principi di responsabilita' ivi previsti.

#### ARTICOLO 42

(Stanziameti residuali. Perenzione dei debiti e garanzia dei creditori)

Costituiscono minori entrate le somme stanziare e non accertate entro il termine dell'esercizio; residui attivi, le somme accertate e non riscosse e versate entro tale termine.

Costituiscono economie di spesa le somme stanziare e non impegnate entro il termine dell'esercizio; residui passivi, le somme impegnate e non pagate entro tale termine.

I residui passivi possono essere conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si e' perfezionato; trascorso tale termine, le somme indicate costituiscono economia di spesa.

I debiti, le cui somme sono andate in economia ai sensi del comma precedente, sono dichiarati perenti e di essi e' fatto constare in apposito elenco allegato al conto del patrimonio di cui all'art. 54.

Le somme, relative ai debiti dichiarati perenti, sono riprodotte in capitoli speciali dei successivi bilanci aventi ad oggetto la ricostituzione dei debiti dell'USL, allorquando siano reclamate dai creditori.

Il Comitato di gestione, accertato che il debito non si e' estinto per prescrizione od altra causa, preleva la somma dal fondo di riserva ordinario e dispone il pagamento ai sensi della lett. a) dell'art. 43, terzo comma.

In sede di conto consuntivo si provvede alla cancellazione del debito dall'elenco di cui al quarto comma.

#### ARTICOLO 43

(Gestione degli storni e dei fondi di riserva)

Gli storni di somme da un capitolo all'altro del bilancio, con il limite temporale di cui al secondo comma dell'art. 32, sono

deliberati dall'Assemblea dell'USL.

Sono vietati gli storni:

- a) fra i residui, e quelli fra i residui e la competenza;
- b) fra gli stanziamenti per spese correnti e quelli per spese in conto capitale;
- e) fra gli stanziamenti relativi alle funzioni sub - delegate e quelli relativi alle altre funzioni.

Agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 29, con delibera del Comitato di gestione, di cui e' data tempestiva comunicazione all'Assemblea dell'USL, possono essere prelevate:

- a) dal fondo di riserva ordinario, le somme necessarie per integrare stanziamenti di capitoli rivelatisi insufficienti, e per la istituzione di quelli necessari per il pagamento dei debiti perenti;
- b) dal fondo di riserva per spese impreviste, le somme necessarie per la istituzione di nuovi capitoli relativi a spese che abbiano carattere di assoluta necessita' e che non possono prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio.

Parimenti, con delibera del Comitato di gestione non soggetta al controllo dell'organo regionale, possono essere disposti i prelievi dal fondo di riserva di cassa e le relative destinazioni ad integrazione degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sempreche' il volume dei pagamenti di ciascun capitolo non venga ad eccedere la previsione di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 25 e sia rispettato il limite di cui all'art. 30, terzo comma.

#### ARTICOLO 44

(Gestione provvisoria del bilancio)

Qualora il bilancio di previsione non sia stato presentato all'Assemblea entro il 31 dicembre ovvero, ancorche' presentato dal Comitato di gestione non sia stato approvato dall'Assemblea entro tale termine, l'USL e' autorizzata a gestire in via provvisoria l'ultimo bilancio approvato, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa definitivamente prevista da ciascun capitolo, per un periodo massimo di quattro mesi.

Nel caso in cui l'esecutivita' della delibera di approvazione del bilancio non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'USL e' autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio approvato con delibera non ancora esecutiva, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese non suscettibili di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi.

Qualora la delibera di approvazione del bilancio sia stata

rinviata dall'organo regionale di controllo, e' autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio, fatti salvi i principi sull'equilibrio del bilancio di cui all'art. 30. Per le rimanenti parti e capitoli, e' autorizzata la gestione provvisoria, nei limiti di un dodicesimo per ogni mese di rinvio.

#### ARTICOLO 45 (Servizio di tesoreria)

L'USL provvede alla effettuazione delle operazioni di riscossione e di pagamento, alle eventuali anticipazioni di cassa, nonche' alla custodia e conservazione dei suoi fondi, mediante il servizio di tesoreria.

Il servizio di tesoreria e' affidato dall'USL, mediante apposita convenzione, ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al fine di assicurare una disciplina uniforme del loro servizio di tesoreria, le UUSLL provvedono ai relativi affidamenti sulla base di uno schema tipo di capitolato speciale per la gestione del servizio stesso approvato dal Consiglio Regione, in rispondenza ad eventuali criteri generali di coordinamento statale.

Lo schema tipo di capitolato speciale di cui al comma precedente contiene, in particolare, prescrizioni in ordine a:

- 1) criteri per l'affidamento del servizio;
- 2) materia, limiti e durata della convenzione di tesoreria;
- 3) riscossioni e pagamenti;
- 4) anticipazioni di cassa, in conformita' al disposto del successivo art. 47.

La vigilanza del servizio di tesoreria e' esercitata dal Presidente dell'USL o altro del Comitato di gestione all'uopo incaricato.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il tesoriere presenta il proprio conto, sul quale il Presidente dell'USL appone il visto di regolarita', in base a relazione del responsabile dell'articolazione organizzativa competente dell'USL, e previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell'USL medesima e i dati evidenziati da tale conto.

Il conto del tesoriere  
e' approvato dal Comitato di gestione  
entro il 31 marzo.

La USL ed il rispettivo tesoriere sono tenuti ad osservare gli

adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le modalita' di cui all'art. 29 della L. 5-8-1978, n. 468.

In sede di prima applicazione lo schema tipo di capitolato e' approvato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

#### ARTICOLO 46

(Estinzione dei titoli di pagamento)

I mandati di pagamenti sono estinti dal Tesoriere, nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio di cassa dell'esercizio in corso, mediante:

- a) versamento in contanti e firma diretta di quietanza del creditore sul mandato o ruolo di pagamento;
- b) accredito in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;
- c) comunicazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spediti allo stesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato.

Le forme di pagamento di cui alle lett. b), c) e d) debbono essere espressamente richieste dal creditore.

I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni circolari non trasferibili, con le modalita' di cui alla lett. c) del primo comma.

I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto annuale.

Le dichiarazioni di accredito o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del credito, debbono risultare sul mandato di pagamento da annotazione, recante gli estremi dell'operazione, debitamente sottoscritta dal Tesoriere dell'USL.

#### ARTICOLO 47

(Anticipazioni di cassa)

Ai sensi dell'art. 50, primo comma, punto 9 della L. 833/78, e' vietato alla USL il ricorso, anche attraverso i Comuni, a qualsiasi forma di indebitamento.

Sono fatte salve le anticipazioni mensili da parte del Tesoriere, per far fronte a temporanee deficienze di cassa, per un'importo non eccedente, ciascuna, un dodicesimo della quota assegnata

dalla Regione alla USL a norma del quarto comma dell'art. 51 della legge citata, relativa all'esercizio cui l'anticipazione si riferisce.

#### ARTICOLO 48 (Cassa economale)

Il servizio di cassa economale interno alla USL, eventualmente articolabile in casse economali periferiche secondo le esigenze organizzative della USL medesima, e' disciplinato dal regolamento dei servizi di economato di cui all'art. 70.

Il regolamento medesimo disciplina in particolare:

- 1) l'importo massimo della anticipazione annuale, reintegrabile, durante l'esercizio, su prestazione del rendiconto delle somme pagate;
- 2) le spese che possono essere erogate con i fondi anticipati;
- 3) il rendiconto annuale;
- 4) le scritture contabili;
- 5) le forme di controllo sulla gestione della cassa;
- 6) la prestazione della cauzione e le responsabilita'.

#### CAPO III CONTO CONSUNTIVO

#### ARTICOLO 49 (Articolazione, adozione e adempimenti)

Il conto consuntivo dell'USL dimostra i risultati finali della gestione finanziaria, economica e patrimoniale precedente.

Esso comprende il conto finanziario, il conto economico ed il conto del patrimonio e, in allegato, contiene il conto di gestione dei servizi e presidi multizonali.

Al conto consuntivo e' premessa una illustrazione dei dati relativi ai conti medesimi, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate. Essa evidenzia, in particolare, i costi sostenuti ed i risultati conseguiti, con riferimento ai programmi pluriennali di attivita' ed agli altri atti di natura programmatica dell'USL.

Il conto consuntivo e' adottato, ogni anno, su proposta del Comitato di gestione, con delibera della Assemblea dell'USL adottata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il conto stesso si riferisce.

Esso e' redatto in conformita' di apposito schema approvato con delibera della Giunta regionale, da trasmettere al Consiglio e pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

A cura del Comitato di gestione, il conto consuntivo, esecutivo ai sensi di legge, e' tempestivamente trasmesso:

- 1) ai Comuni, singoli o associati, o alle Comunita' Montane ai sensi del terzo comma dell'art. 1 cui l'USL fa capo, agli effetti dell'art. 55, primo comma, punto 3) e secondo comma;
- 2) ai singoli Comuni ricompresi nell'USL, agli effetti dell'art. 55, secondo e terzo comma;
- 3) alla Giunta regionale, agli effetti dell'art. 59.

Parimenti, il conto di gestione dei servizi e presidi multizonali e' trasmesso alle altre USL interessate.

#### ARTICOLO 50

(Conto finanziario. Situazione amministrativa)

Il conto finanziario contiene, per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa del bilancio annuale, l'esposizione dei dati distintamente indicati dagli articoli seguenti, nell'ordine ivi specificato.

Il conto finanziario si completa con la situazione amministrativa, la quale deve evidenziare:

- 1) la consistenza del conto di tesoreria all'inizio dell'esercizio; gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati dal Tesoriere nell'anno, in conto competenza ed in conto residui; il saldo di tesoreria alla chiusura dell'esercizio;
- 2) il totale dei residui attivi e dei residui passivi alla fine dell'esercizio;
- 3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.

#### ARTICOLO 51

(Dati dell'entrata)

I dati relativi all'entrata, agli effetti di cui all'articolo precedente, sono:

- 1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- 2) le previsioni finali di competenza;
- 3) le previsioni finali di cassa;
- 4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
- 5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
- 6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
- 7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
- 8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

- 9) le eccedenze di entrate o le minori entrate accertate rispetto le previsioni di competenza;
- 10) le eccedenze di entrate o le minori entrate, riscosse e versate, rispetto alle previsioni di cassa;
- 11) l'ammontare dei residui, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso di esso, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio medesimo;
- 12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio medesimo, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio;
- 13) l'ammontare dei residui attivi formati nel corso dell'esercizio;
- 14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

## ARTICOLO 52

(Dati della spesa)

I dati relativi alla spesa, agli effetti di cui all'art. 50, sono:

- 1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- 2) le previsioni finali di competenza;
- 3) le previsioni finali di cassa;
- 4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
- 5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
- 6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
- 7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
- 8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
- 9) le economie e le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
- 10) l'ammontare dei residui passivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso di esso, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio medesimo;
- 11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio medesimo, in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
- 12) l'ammontare dei residui passivi formati nel corso dell'esercizio;
- 13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

## ARTICOLO 53

(Conto economico)

Il conto economico contiene le idonee dimostrazioni contabili delle variazioni del risultato finanziario di competenza, dovute

a insussistenze attive e passive della gestione dei residui, a rendite e spese non finanziarie ed a sopravvenienze attive o passive.

Il conto medesimo determina il risultato economico dell'esercizio, da portare in aumento o in diminuzione della situazione patrimoniale iniziale.

#### ARTICOLO 54

(Conto del patrimonio. Allegati)

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Esso pone in evidenza l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale sulla base delle risultanze economiche di cui al secondo comma dell'art. 53.

Al conto del patrimonio e' allegato:

- a) l'elenco dei debiti perenti ai sensi dell'art. 42;
- b) l'elenco descrittivo dei beni alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, riportando i dati di cui al terzo comma dell'art. 8 e specificando, per i beni mobili ad utilizzazione pluriennale distinti ai sensi della lett. c) del secondo comma dell'articolo citato, il periodo presunto di utilizzo.

#### CAPO IV

#### CONTROLLI E RESPONSABILITA'

#### ARTICOLO 55

(Bilanci e conti consuntivi degli Enti titolari delle funzioni)

I Comuni, singoli o associati, e le Comunita' Montane ai sensi dell'art. 1, terzo comma:

- 1) iscrivono, nei rispettivi bilanci, le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della relativa USL;
- 2) curano che, negli stanziamenti iscritti in entrata e in uscita dei loro bilanci, siano compresi, per i compiti della relativa USL, gli affidamenti regionali relativi alle funzioni sub - delegate ai sensi dell'art. 7 della LR 63/79 le cui somme non possono essere utilizzate in alcun caso per altre finalita' a norma dell'art. 43, secondo comma, lett. c);
- 3) allegano alla relazione annuale, da trasmettere al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 24 della LR 63/78, il bilancio di previsione della relativa USL per l'esercizio in corso;

4) iscrivono, nei rispettivi conti consuntivi, le risultanze complessive del conto consuntivo della relativa USL.

I singoli Comuni allegano, al proprio bilancio ed al proprio conto consuntivo, rispettivamente, il bilancio ed il conto consuntivo della USL nella quale essi sono ricompresi.

Il Comune di Firenze provvede agli adempimenti, indicati ai punti 1), 2), 3) e 4) del primo comma ed al secondo comma, distintamente per ciascuna USL facente capo ad esso.

La delibera della Giunta regionale, di cui all'art. 27, fornisce, ai soggetti indicati ai commi precedenti, elementi di contabilizzazione relativamente a quanto previsto al punto 2) del primo comma.

#### ARTICOLO 56 (Verifiche di cassa)

I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane ai sensi del terzo comma dell'art. 1, nelle persone del Presidente dell'Associazione Intercomunale o della Comunità Montana o suo delegato e/o del responsabile dell'Ufficio di contabilità o funzionario di esso, curano periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno bimestrale, in ordine alla gestione della cassa da parte della relativa USL a norma degli artt. 36, 40, 41 e 48 ed al conseguente servizio di tesoreria a norma degli artt. 36, 40, 45, 46 e 47. Il Comune di Firenze provvede, parimenti, relativamente alle UUSSLL facenti capo ad esso.

Ove la verifica ai sensi del comma precedente accerti un disavanzo di cassa, dell'accertamento stesso e' data formale, immediata comunicazione al Presidente dell'Associazione Intercomunale o della Comunità Montana o al Sindaco del Comune detto, interessato, agli effetti degli adempimenti di cui all'art. 58, secondo comma.

I soggetti di cui al primo comma, nel caso che la verifica accerti il disavanzo di cassa, completano l'accertamento con una relazione illustrativa dell'eventuale disavanzo complessivo d'esercizio, che si ottiene rapportando il disavanzo di cassa medesimo alla situazione creditoria e debitoria risultante, per l'intero esercizio in corso, dal bilancio di previsione dell'USL loro trasmesso ai sensi dell'art. 33, primo comma.

La comunicazione di cui al secondo comma si completa con la relazione prevista al comma precedente.

#### ARTICOLO 57 (Rendiconti trimestrali)

Il Comitato di gestione, con atti di cui da' comunicazione

all'Assemblea dell'USL, approva rendiconti trimestrali della gestione d'esercizio, rispettivamente alla data del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

In essi e' dato conto dell'avanzo o disavanzo di cassa, nonche' dei crediti e debiti di bilancio gia' accertati alla data della resa del conto medesimo ai sensi del comma precedente, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di novanta giorni, non sono stati effettuati pagamenti per forniture.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del trimestre cui il rendiconto si riferisce, a cura del Presidente del Comitato, o altro componente all'uopo incaricato, il rendiconto medesimo e' fatto pervenire alla Giunta regionale.

Il rendiconto trimestrale e' inviato alla Giunta completo di relazione, redatto sotto la responsabilita' del Comitato di gestione stesso, illustrativa dell'avanzo o disavanzo complessivo che il rendiconto pone in evidenza in riferimento alla situazione creditoria e debitoria risultante, dal bilancio di previsione dell'USL, per l'intero esercizio in corso.

Ove la relazione illustrativa di cui al comma precedente faccia constare un disavanzo complessivo ai sensi di quanto ivi previsto, il rendiconto trimestrale e la relazione medesima sono parimenti fatti pervenire, entro il termine perentorio indicato al terzo comma, il Presidente dell'Associazione Intercomunale cui l'USL fa capo, agli effetti di cui all'art. 58, secondo comma. Agli stessi effetti, il Presidente della Comunita' Montana ed il Sindaco del Comune di Firenze, cui l'USL fa capo, acquisiscono il rendiconto e la relazione detta.

#### ARTICOLO 58 (Provvedimenti)

I Comuni, singoli o associati, e le Comunita' Montane ai sensi del terzo comma dell'art. 1, qualora dalla verifica di cassa a norma dell'art. 56, o dal rendiconto trimestrale a norma dell'art. 57, rapportati rispettivamente alla situazione creditoria e debitoria risultante dal bilancio di previsione dell'esercizio in corso trasmesso ai sensi del primo comma dell'art. 33, accertino, anche sulla base delle relazioni illustrative rispettivamente previste all'art. 56 ed all'art. 57, un disavanzo complessivo nella gestione dell'USL ad essi facente capo, in ordine alla quale la verifica e' stata effettuata o alla quale si riferisce il rendiconto, adottano i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione dell'USL medesima.

Agli effetti dell'adozione dei provvedimenti stessi, il Presidente dell'Associazione Intercomunale o della Comunita'

Montana o il Sindaco di Firenze, competenti, sono tenuti a convocare gli organi deliberanti dell'Ente da essi rappresentato, competenti secondo il relativo ordinamento, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi ai sensi, rispettivamente, dell'art. 56 e dell'art. 57.

#### ARTICOLO 59 (Adempimenti regionali)

Alla relazione generale annuale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, che il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 25 della LR 63/78, e' allegata la situazione contabile degli impegni assunti dalle UUSSLL sulla quota degli stanziamenti per il SSN assegnata alla Regione. La situazione contabile detta e' ottenuta dalla Giunta regionale sulla base dei dati fatti pervenire ad essa a norma del quinto comma dell'art. 49 della presente legge e salvi i poteri della stessa di cui all'art. 24, ultimo comma della LR 63/78.

Agli effetti delle trasmissioni ai Ministri competenti di cui, rispettivamente, all'art. 49, ultimo comma e all'art. 50, terzo comma della L. 833/78, la Giunta regionale si avvale parimenti della facolta' di cui al citato art. 24, ferme le disposizioni degli artt. 49, quinto comma e 57, terzo comma della presente legge.

La Giunta regionale, nella fase di prima operativita' delle UUSSLL, effettua periodici controlli della spesa delle stesse e provvede, in ordine ad esse, agli adempimenti di cui agli artt. 57 e 58 per quanto attiene ai rendiconti.

#### ARTICOLO 60 (Responsabilita')

Gli amministratori ed i dipendenti dell'USL sono tenuti a risarcire i danni all'USL stessa secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Gli amministratori dell'USL ed i responsabili delle articolazioni organizzative competenti secondo la legge regionale sull'organizzazione delle UUSSLL, rispondono, in solido nei casi previsti dall'art. 51, ultimo comma della L. 833/78, salve le specifiche responsabilita' nel periodo indicato all'art. 59, ultimo comma.

### TITOLO III CONTRATTI

#### ARTICOLO 61 (Norme generali)

I contratti dell'USL debbono essere, di regola, preceduti da apposite gare, secondo le norme della presente legge.

La scelta del contraente avviene a mezzo di asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata o appalto - concorso.

Le delibere preliminari alla stipulazione dei contratti, concernenti la determinazione delle modalita' essenziali, l'approvazione del progetto di contratto e la scelta della forma di contrazione, sono di competenza del Comitato di gestione. E' estesa, in ordine alle dette delibere, la competenza dell'Assemblea dell'USL secondo la disciplina dell'art. 3, sesto comma, fatta salva la competenza della stessa ai sensi dell'art. 5, quinto comma, per le ipotesi ivi previste. Resta fermo, in ordine alle delibere medesime, l'adempimento di cui all'art. 3, ultimo comma, per quanto attiene alle acquisizioni di beni.

Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, l'USL e' tenuta ad includere la clausola del pagamento delle forniture entro novanta giorni dalla data in cui la fattura e' pervenuta, in osservanza del disposto dell'art. 50, primo comma, punto 8) della L. 833/78.

I contratti devono avere termine e durata certa, e non possono essere stipulati con onere continuativo per l'USL se non per ragioni di necessita' o convenienza espressamente motivate.

Non si puo' variare la durata dei contratti gia' stipulati quando siano in corso di esecuzione, salvo nei casi di proroga e di forza maggiore consentiti da disposizioni di legge.

#### ARTICOLO 62

(Asta pubblica)

L'asta pubblica e' preceduta da avviso affisso presso la sede dell'USL. Un estratto di esso e' altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e in due o piu' giornali quotidiani a divulgazione nazionale e a larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonche' i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 64.

#### ARTICOLO 63

(Licitazione privata)

Nel caso di licitazione privata per l'esecuzione di opere, si provvede secondo le norme indicate nella legge 2-2-1973, n. 14, e successive modificazioni. Negli altri casi di licitazione, in uno

dei seguenti modi:

- a) per mezzo di offerta segreta, da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara;
- b) per mezzo di offerta di prezzi unitari.

L'invio a ditte o persone ritenute idonee deve contenere, in schema, almeno:

- la descrizione sommaria dell'oggetto del contratto;
- le condizioni generali e particolari del contratto;
- l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione.

La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione all'esecuzione dell'opera.

#### ARTICOLO 64

(Criteri di aggiudicazione)

Le gare, sia ad asta pubblica, sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

- 1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per la USL, al prezzo piu' alto rispetto a quello indicato nell'avviso di gara o nella lettera di invito;
- 2) per i contratti dai quali derivi una spesa per la USL ferme restando per gli appalti delle opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2-2-1973, n. 14:
  - a) al prezzo piu' basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto, debbano essere conformati ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
  - b) a favore dell'offerta piu' vantaggiosa, non solo in termini economici, ma anche in riferimento alla qualita' della prestazione ed alla funzionalita' tecnica del servizio.

L'USL, a suo giudizio insindacabile, esclude le offerte di coloro che, nell'esecuzione di altri contratti, si siano resi colpevoli di negligenza o malafede.

#### ARTICOLO 65

(Trattativa privata)

Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso:

- 1) quando le altre forme di gara siano andate deserte ovvero quando non abbiano condotto ai risultati minimi indicati dalla USL;
- 2) per l'acquisto di beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale o che una sola ditta puo' fornire con i

- requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
- 3) per l'acquisto e locazione di immobili; i relativi contratti devono essere preceduti da parere di congruità dell'Ufficio Tecnico del Comune ove l'immobile è ubicato e, per i contratti medesimi di entità rilevante, dell'UTE o del competente Ufficio del Genio Civile;
  - 4) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori o delle forniture di beni o servizi, dovuta a circostanze imprevedibili, da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;
  - 5) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento; per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori, e che il loro ammontare non superi complessivamente il 10 per cento dell'importo del contratto originario;
  - 6) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 50 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi;
  - 7) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica.

La trattativa privata può avere luogo solo quando siano state interpellate almeno tre ditte, salvo i casi ai punti 2), 3) e 7) del precedente comma.

I motivi del ricorso alla trattativa privata devono risultare dettagliatamente nel provvedimento deliberativo di cui al precedente art. 61.

#### ARTICOLO 66 (Appalto concorso)

Si provvede all'appalto concorso quando si tratta di lavori o forniture di particolare complessità tecnico - scientifica o che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali.

Le persone o le ditte invitate presentano, nei termini, modi e forme previste dall'invito, il progetto dei lavori o della fornitura.

La scelta del progetto è effettuata dall'USL sentito il parere di una commissione tecnica appositamente nominata per la valutazione degli elementi economici e tecnici delle singole offerte.

Nessun compenso o rimborso puo' essere comunque preteso dai concorrenti per l'elaborazione dei progetti dai medesimi presentati.

Qualora i progetti presentati non risultino adeguati, la commissione di cui al terzo comma puo' proporre al Comitato di gestione che venga indetto un nuovo appalto concorso, con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

#### ARTICOLO 67

(Contratti con enti pubblici, cooperative o loro consorzi)

La contrattazione con enti pubblici puo' sempre avvenire senza le limitazioni di oggetto e di forme previste negli articoli precedenti.

Per la contrattazione con societa' cooperative o consorzi di cooperative, l'USL ha facolta' di procedere con il metodo della trattativa privata, quando tali societa' o consorzi accettino prezzi non superiori a quelli massimi risultanti dai listini delle Camere di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'USL, salvi gli adeguamenti trimestrali dei listini stessi in caso di contratti di somministrazione che comportino consegne per un arco di tempo superiore al trimestre.

Quando si provvede a mezzo di trattativa privata ai sensi del comma precedente, deve essere interpellato il maggior numero di societa' o consorzi, comunque non inferiore a tre, salvo che la natura, l'urgenza della prestazione ovvero l'assenza di concorrenti siano tali da rendere necessario il ricorso ad una determinata societa' cooperativa e consorzio di cooperative.

#### ARTICOLO 68

(Capitolato generale tipo)

Il Consiglio regionale approva il capitolato generale tipo per l'appalto e la fornitura di beni e servizi delle UUSSLL, al quale debbono uniformarsi i capitolati speciali deliberati dall'Assemblea della USL per far parte integrante dei singoli contratti.

#### ARTICOLO 69

(Approvazione e stipulazione dei contratti)

Il Comitato di gestione approva le risultanze della gara o della trattativa privata, lo schema di contratto e autorizza la stipula del contratto.

Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta

l'aggiudicazione si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

La comunicazione di cui al secondo e terzo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

I contratti sono stipulati dal Presidente del Comitato di gestione o dal componente di esso a cio' delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge. Possono inoltre essere stipulati mediante:

- 1) scrittura privata firmata dall'offerente e dal Presidente del Comitato di gestione o componente di esso a cio' delegato;
- 2) obbligazione stesa in calce al capitolato;
- 3) atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta la offerta;
- 4) scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Resta ferma, in ordine alla approvazione e/o stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo, l'eventuale competenza degli uffici secondo la disciplina di cui all'art. 3, sesto comma, nonche', in ordine alla stipulazione medesima, l'adempimento previsto all'ultimo comma dell'articolo citato per quanto attiene alle acquisizioni di beni.

Qualora si verificasse una sopravvenienza di carattere negativo che rendesse superflua o dannosa la conclusione del contratto, il Comitato di gestione, fino a quando il contratto medesimo non e' stato stipulato, puo' disporre la non sottoscrizione.

#### ARTICOLO 70 (Servizi di economato - Regolamento)

L'Assemblea dell'USL adotta apposito regolamento per la disciplina dei servizi di economato.

Il regolamento, oltre a dettare norme in ordine al servizio di cassa interno ai sensi dell'art. 48 ed a stabilire, in particolare, quali servizi o forniture possono eseguirsi in economia nonche' i limiti di somma per gruppi omogenei di servizi o forniture, e' adottato in conformita' al disposto dei successivi artt. 71, 72 e 73.

#### ARTICOLO 71

(Lavori in economia)

I lavori in economia possono essere esclusivamente eseguiti:

- a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'USL;
- b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento a ditte o persone di nota capacita' ed idoneita', previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.

ARTICOLO 72

(Provviste in economia)

Le provviste in economia possono essere eseguite previo interpello di almeno tre ditte per preventivi ed offerte contenenti le condizioni di esecuzione, le modalita' di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta utile alla USL.

Quando si tratti di acquisti di materiale di consumo di importo non superiore a 500 mila lire e di immediato impiego, puo' prescindere dalle formalita' di cui al precedente comma.

ARTICOLO 73

(Casi particolari di ricorso al sistema in economia)

Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:

- a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione o risoluzione di un contratto, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto;
- b) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;
- c) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

ARTICOLO 74

(Controlli)

I controlli relativi all'esecuzione ed il collaudo delle opere eseguite in appalto sono esercitate a cura dell'USL, salvo quanto stabilito in leggi statali o regionali sulle opere finanziarie in tutto o in parte dallo Stato o dalla Regione.

Spetta al Comitato di gestione deliberare sulle domande o riserve

dell'appaltatore, sulle transazioni, sulla non applicazione di penalità contrattuali, nonché sulla revisione in aumento o in diminuzione dei prezzi contrattuali.

#### ARTICOLO 75 (Unioni d'acquisto)

Le UUSSLL possono associarsi fra loro per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi con modalità e criteri definiti da apposito provvedimento del Consiglio regionale.

Le norme che disciplinano le forme e le procedure contrattuali, si applicano anche ai contratti d'acquisto in unione.

Le UUSSLL che partecipano alla unione delegano alle procedure di acquisto una commissione rappresentativa di tutte le UUSSLL partecipanti.

#### ARTICOLO 76 (Standards uniformi di contrattazione)

Il piano sanitario regionale indica per quali beni mobili e attrezzature sia necessario garantire standards di qualità uniformi su tutto il territorio.

La Giunta regionale fissa annualmente condizioni e requisiti da richiedere per ciascuna categoria di beni mobili e attrezzature, indicate nel piano, anche a seguito di trattative concluse in sede centralizzata.

#### ARTICOLO 77 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla LR 20-3-1975, n. 22 recante "Norme sulle procedure contrattuali degli Enti Ospedalieri", modificata con LR 26-10-1979, n. 50.

#### TITOLO IV NORMA FINALE

#### ARTICOLO 78 (Servizi sociali e rinvii)

Per la gestione dei servizi sociali da parte delle UUSSLL a norma del Titolo VII della LR 63/79, si applicano i principi e la disciplina della presente legge, in quanto compatibili con la vigente legislazione sulle funzioni di competenza dei Comuni nella materia, fermo rimanendo che le poste relative al bilancio ed al conto consuntivo sono tenute distinte per la gestione sanitaria e per quella sociale stessa.

Con delibera del Consiglio regionale, relativamente alla utilizzazione del patrimonio ed alla contabilità, saranno emanate le opportune norme per il raccordo della disciplina della presente legge con le esigenze specifiche della materia dei servizi sociali.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme sull'utilizzazione del patrimonio e la contabilità dei Comuni.